



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 12/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 16 febbraio 2015, n. 53

art.14 della l.r.37/85 - Proroga dell'autorizzazione della cava di Calcarea già autorizzata, con Decreto n. 36/Min del 04.07.1994 alla Ditta Ayroldi S.p.A. in località "Mascava" sulle p.lle 99-100-208-216-217-218 del foglio 38 di Brindisi di Ha 2.42.90. Ditta: Ayroldi s.r.l., Sede Legale Contrada Monteconfergola, 22 - 72017 Ostuni (BR).

Il giorno 16/02/2015, in Bari, presso la sede del Servizio Ecologia Viale delle Magnolie, 6/8 Z.I. Modugno (BA)

Il DIRIGENTE DELL'Ufficio
Attività Estrattive (delegato)

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98,;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTO il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 9 set 2014, n. 1845 recante " Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela, la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO l'Atto organizzativo, n. 371 del 17.11.2014, interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive con il quale Il Dirigente del Servizio Ecologia ha delegato le attività amministrative, tecniche, ispettive e di controllo all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. del 25.11.2014 n.2463 con la quale è stato soppresso il C.T.R.A.E.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il PRAE approvato con D.G.R. n. 580/2007 e succ. D.G.R. n. 445/2010

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 25.11.96, n. 624 e il D.Lgs. 81/2008;

VISTA la l.r. 10/2007, art.45, c. 2 e 3;

VISTO il D.L.vo. n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n._11_del_3.02.2015 sottoscritta dal Funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

con Decreto n. 36/Min del 04.07.1994, per la durata di 20 anni veniva autorizzata la ditta Ayroldi S.p.A., ai sensi degli artt. 8 e 35 della l.r. 37/85, alla coltivazione della cava di Calcare in località "Mascava" sulle particelle 99-100-208-216-217-218 del foglio 38 di Brindisi;

la rappresentante legale della ditta Ayroldi srl è la Sig.ra Di Ceglie Vita Antonia, Amministratore Unico della ditta Ayroldi s.r.l., P.IVA 00635490741, i cui terreni sono stati concessi dal Sig. Ayroldi Saverio, nato in Ostuni il 21.04.1938 ivi residente alla C.da Santa Caterina, 45 - C.F. YRLSVR38D21G187P - con Contratto di comodato alla Ditta, in atti con una durata fin tutta la completa ultimazione dei lavori di coltivazione e relativo recupero ambientale con la sistemazione finale dell'area;

con istanza in data 30.07.2014 prot. n. 11163, la ditta Ayroldi s.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, la Proroga dell'Autorizzazione n. 36/MIn/94 per ulteriori anni 10 compreso i lavori di recupero e sistemazione finale e d ha allegato la documentazione necessaria;

tra gli altri documenti la Ditta ha allegato all'istanza una Dichiarazione Sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 resa dalla Sig.ra Di Ceglie Vita Antonia con la quale ha dichiarato che:

1. l'area non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE(Siti di importanza Comunitaria - SICe Zone di Conservazione Speciale - ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale - ZPS);
2. non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e Statali ex Legge 394/91;
3. non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, né come ambito esteso "A" né come ambito esteso "B";
4. l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica

- approvata con Delibera di G.R. n.445 del 23.02.2010e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 dell' 08.03.2010;
5. l'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrate a pericolosità idraulica, geomorfologia e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI;
 6. disponeva ancora, alla data del 31.12.2013, di un giacimento da coltivare di mc. 60.000;
 7. Il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo n. 36/Min del.04.07.1994;
 8. per esaurire il giacimento residuo, di volume mc. 1.337.962, necessita di un periodo di tempo di 8 anni + 2 per il recupero;
 9. Il Piano quotato allegato all'istanza di proroga è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 31.12.2013.

La Ditta ha presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti, ai sensi del Decreto Legs. N. 117 del 30.05.2008, dichiarando che lo stoccaggio in cava dei rifiuti estrattivi prodotti dall'attività di cava non determineranno danni alle falde freatiche ed all'ambiente in generale. L'area di cava alla località "Mascava" non rientra in alcun tipo in area perimetrata dall'Autorità di Bacino. Le uniche acque che entreranno in contatto con i rifiuti estrattivi sono quelle piovane, che saranno regimate come da progetto. Relativamente alle emissioni atmosferiche, viene affermato che nell'area di cava, la produzione e lo stoccaggio dei rifiuti estrattivi non determineranno nessuna variazione quantitativa e qualitativa delle emissioni atmosferiche rispetto ad una generica attività agricola. L'emissioni delle polveri nell'aria, avviene soprattutto nella fase di caricamento e trasporto del materiale estratto e questo potrebbe incidere negativamente sulla vegetazione dei terreni confinanti con l'area di cava per la copertura delle foglie delle piante con conseguente possibile riduzione nella capacità fotosintetica;

nella relazione sulla stabilità dei fronti, allegata all'istanza di proroga, viene affermato dal tecnico incaricato dalla Ditta della stessa relazione che dalle verifiche effettuate le pareti di scavo della cava sono apparse in buone condizioni di stabilità. Che in nessun punto della cava vi è alcun pericolo di franamento e/o caduta massi e/o caduta di pietre in grado di procurare danni ai lavoratori presenti in cava e deve essere sempre garantita la pubblica e privata incolumità;

ad integrazione della documentazione in data 29.01.2015 prot. 1190 la Ditta ha presentato una Perizia Giurata resa da tecnico abilitato c/o il Segretario Comunale di Cisternino con la quale affermava a conferma della Relazione Geologica e Idrogeologica già presentata con l'istanza di Proroga che l'area interessata all'estrazione rispettando la profondità massima degli scavi approvati con il piano di coltivazione originario non intercetterà la falda acquifera sotterranea e che quindi non ci saranno pericoli di natura idraulica, data anche i coefficienti di conducibilità idraulica calcolati a seguito di prove di permeabilità. Viene dichiarato altresì che le condizioni verificate per la cava oggetto di studio non comporta la richiesta di parere di compatibilità all'Autorità di Bacino, secondo la direttiva del Dirigente del Servizio Attività Estrattive con Determina del 10.09.2010 n.115.

Considerato che:

il giacimento non è stato esaurito, come risulta dalla relazione allegata all'istanza di proroga e che la Ditta ha la necessità di completare i lavori di coltivazione non ultimati nei tempi previsti, sussistendo motivati interessi di produzione e di sviluppo economico, nonché il completamento dei lavori di recupero ambientale come da progetto approvato con il Decreto n. 36/Min/94;

l'area in Proroga è identificata in catasto con le p.lle 99-100-208-216-217-218 al foglio 38 di Brindisi estesa Ha 02.42.90;

i terreni sono in disponibilità della Ditta fino all'ultimazione dei lavori di sistemazione finale che saranno eseguiti secondo il piano di recupero già autorizzato con il provvedimento autorizzativo n. 36/Min/94, ritornando alle origini agricole;

il piano di coltivazione e di recupero ambientale originari già approvati dall'Ufficio Minerario con il Decreto n. 36 del 04.07.1994 restano sostanzialmente immutati;

l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art.12 della L.R. 37/85;

l'Esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

la ditta ha presentato in data 21.05.2014 prot. 7320 l'attestazione di sicurezza e in data 02.05.2014 prot. 6319 la relazione sulla stabilità dei fronti, di cui alle ordinanze dirigenziali n.2 e 3 e che per quanto indicato in cava esistono le condizioni minime di sicurezza;

Ritiene, ai sensi dell'art.14 della l.r. 37/85, rilasciare alla ditta Ayroldi s.r.l. la Proroga dell'autorizzazione con Decreto n. 36/Min del 04.07.1994 nei termini di cui alla relazione n._11_del _03.02.2015_.

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.gs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE Dell'Ufficio

Attività Estrattive

sulla base degli atti di ufficio e delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

alla ditta Ayroldi s.r.l., rappresentata legalmente dalla Sig.ra Di Ceglie Vita Antonia, nata a Ostuni il 5.09.1942, con Sede Legale alla Contrada Monteconfergola, 22 - 72017 OSTUNI (Br) - P.IVA 00635490741, è accordata la

PROROGA

ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.37/85, dell'autorizzazione con Decreto n. 36/Min del 04.07.1994 al fine di proseguire i lavori di coltivazione della cava di Calcare in località "Mascava" del Comune di Brindisi, sulle particelle 99-100-208-216-217-218 del foglio 38, fino al 28.02.2023, estesa Ha 02.42.90 delimitata

da n. 4 pilastri dal n. 1 al n. 4 recanti l'anno di apposizione 2015 come da planimetria allegata al presente provvedimento che ne è parte integrante;

1) di confermare le condizioni e gli obblighi imposti dall'originario provvedimento autorizzativo n. 36 del 1994 che qui s'intendono integralmente recepiti salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento, in particolare:

2) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. trasmettere alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i volumi di materiale estratto in mc. durante l'anno solare precedente, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1- 2 e 3 del 2011 dell'Ingegnere Capo;

b. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n° 60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione di versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata al Servizio Ecologia- Ufficio Attività Estrattive di BARI - Pec: surae.regione@pec.rupar.puglia.it;

c. deve condurre, i lavori di coltivazione in proroga della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto originario approvato con il provvedimento n. 36 del 04.07.1994;

d. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Bari - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

e. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro ed eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

- per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

- prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2 c.;

- l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

- qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.lgs. 42/04;

f. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava pari a Ha 02.42.90 si conferma l'importo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) come garanzia finanziaria, che può essere resa sottoforma fidejussoria/assicurativa, di durata fino al 28.02.2025 per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

g. il presente provvedimento valido fino al 28.02.2023 e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

- h. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- i. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- j. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
 - l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- k. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico-ambientale, ecc. ecc.;
- l. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse.
- m. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- n. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- o. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- p. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
 - deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- q. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia-Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

3) il provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

4) il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito regionale;
- c) è immediatamente esecutivo;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- e) sarà trasmesso al dirigente del Servizio Ecologia;
- f) sarà notificato in copia alla Sig.ra Di Ceglie Vita Antonia, Amministratore Unico della ditta Ayroldi s.r.l. ed al Sig. Sindaco del Comune di Brindisi;
- 6) il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Attività Estrattive(delegato)
Ing. Angelo Lefons
